

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89)524 def.

Bruxelles, 17 ottobre 1989

**PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
SUL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
ALLE ELEZIONI COMUNALI NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA**

**(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 149,
paragrafo 2, lettera d) del Trattato CEE)**

**PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
SUL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
ALLE ELEZIONI COMUNALI NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA**

Proposta iniziale
COM(88)371 def.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e
sociale,

considerando che l'articolo 3 lettera c)
del trattato CEE dispone che l'azione
della Comunità importa l'eliminazione
fra gli Stati membri degli ostacoli alla
libera circolazione delle persone;

considerando che l'articolo 8 A del
trattato CEE dispone che la Comunità
adotta le misure destinate
all'instaurazione progressiva di uno
spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera
circolazione delle persone secondo le
disposizioni del trattato;

Proposta modificata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e
sociale,

considerando che la questione del voto
alle elezioni comunali è una giusta
rivendicazione ripetutamente invocata
dai cittadini della Comunità europea
stabiliti in uno Stato comunitario
diverso da quello di origine, in merito
alla quale il Parlamento europeo si è
già espresso e pronunciato varie volte;

considerando che l'articolo 3 lettera c)
del trattato CEE dispone che l'azione
della Comunità comporta l'eliminazione
fra gli Stati membri degli ostacoli alla
libera circolazione delle persone;

considerando che l'articolo 8 A del
trattato CEE dispone che la Comunità
adotta le misure destinate
all'instaurazione progressiva di uno
spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera
circolazione delle persone secondo le
disposizioni del trattato;

considerando che il diritto di libera circolazione, per essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, esige che sia assicurata, di fatto e in diritto, l'integrazione dei cittadini degli altri Stati membri nello Stato membro ospitante;

considerando che la concessione, a livello comunale, del diritto di essere elettore ed eleggibile nello Stato membro di residenza sembra necessaria per tale integrazione, in quanto contribuisce al rispetto dei diritti democratici che gli Stati membri hanno affermato nell'Atto unico di voler promuovere;

considerando che la necessità di un'azione a favore del riconoscimento del diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza è stata a più riprese riaffermata dalle massime istanze comunitarie dal vertice di Parigi del 1974 fino al rapporto del comitato ad hoc "Europa dei cittadini" approvato dal Consiglio europeo di giugno 1985 a Milano;

considerando che in vari Stati membri i cittadini che risiedono in un altro Stato membro perdono il diritto di voto alle elezioni comunali nel proprio Stato membro; che pertanto l'esercizio del diritto di voto nel comune di residenza deve essere uno degli obiettivi dell'azione della Comunità; che a questo titolo una sua azione è necessaria affinché la libera circolazione delle persone si realizzi non al prezzo di una perdita dei diritti politici dei cittadini a livello comunale;

considerando che il diritto di libera circolazione, per essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, esige che sia assicurata, di fatto e in diritto, l'integrazione dei cittadini degli altri Stati membri nello Stato membro ospitante;

considerando che la concessione, a livello comunale, del diritto di essere elettore ed eleggibile nello Stato membro di residenza sembra necessaria per tale integrazione, in quanto contribuisce al rispetto dei diritti democratici che gli Stati membri hanno affermato nell'Atto unico di voler promuovere;

considerando che la necessità di un'azione a favore del riconoscimento del diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza è stata a più riprese riaffermata dalle massime istanze comunitarie dal vertice di Parigi del 1974 fino al rapporto del comitato ad hoc "Europa dei cittadini" approvato dal Consiglio europeo di giugno 1985 a Milano;

considerando che in vari Stati membri i cittadini che risiedono in un altro Stato membro perdono il diritto di voto alle elezioni comunali nel proprio Stato membro; che pertanto l'esercizio del diritto di voto nel comune di residenza deve essere uno degli obiettivi dell'azione della Comunità; che a questo titolo una sua azione è necessaria affinché la libera circolazione delle persone non si realizzi al prezzo di una perdita dei diritti politici dei cittadini a livello comunale;

considerando che è opportuno accordare il diritto di essere elettore alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza ai cittadini degli altri Stati membri che ne fanno domanda non appena siano in grado di fornire la prova di una residenza ininterrotta in detto Stato membro al massimo della durata di un mandato di un consiglio comunale aumentata di un anno; che le altre norme applicabili ai propri cittadini devono esserlo alle stesse condizioni ai cittadini degli altri Stati membri;

considerando che è opportuno accordare l'eleggibilità ai cittadini degli altri Stati membri nel comune dove sono elettori non appena la durata di residenza, nello Stato membro di residenza, è pari al massimo al mandato di due consigli comunali; che le altre norme applicabili ai propri cittadini devono esserlo, alle stesse condizioni, ai cittadini degli altri Stati membri;

considerando che è opportuno permettere che i cittadini di altri Stati membri siano esclusi dall'esercizio delle funzioni di sindaco e vicesindaco perché eccedono l'ambito comunale nonché dalla partecipazione all'elezione di una camera parlamentare;

considerando che è opportuno tener conto della situazione degli Stati membri nei quali la percentuale di cittadini di altri Stati membri supera il 20%; che a questo titolo è opportuno prevedere la possibilità di non applicare la direttiva alle prime elezioni; che occorre inoltre che la Commissione presenti un rapporto sul problema e proponga, se del caso, altre misure transitorie per le elezioni successive;

considerando che è opportuno accordare il diritto di essere elettore e eleggibile alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza ai cittadini degli altri Stati membri che ne fanno domanda non appena siano in grado di fornire la prova di una residenza ininterrotta in detto Stato membro al massimo della durata di un mandato di un consiglio comunale per essere elettore e al massimo di due mandati per essere eleggibile; che le altre norme applicabili ai propri cittadini devono esserlo alle stesse condizioni ai cittadini degli altri Stati membri;

considerando che è opportuno permettere che i cittadini di altri Stati membri siano esclusi dall'esercizio delle funzioni di sindaco e vicesindaco perché eccedono l'ambito comunale nonché dalla partecipazione all'elezione di una camera parlamentare;

considerando che è opportuno tener conto della situazione degli Stati membri nei quali la percentuale di cittadini di altri Stati membri supera il 20%; che a questo titolo è opportuno prevedere la possibilità di non applicare la direttiva alle prime elezioni; che occorre inoltre che la Commissione presenti un rapporto sul problema e proponga, se del caso, altre misure transitorie per le elezioni successive;

considerando che è inoltre opportuno prevedere che gli Stati membri possano limitare - per le prime due elezioni - il numero di consiglieri comunali cittadini di altri Stati membri al 25% del totale dei seggi;

considerando che è tuttavia indispensabile che la Commissione presenti al Consiglio tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio un rapporto sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione all'uopo specifici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

considerando che è inoltre opportuno prevedere che gli Stati membri possano limitare - per le prime due elezioni - il numero di consiglieri comunali cittadini di altri Stati membri al 25% del totale dei seggi;

considerando che la Commissione deve presentare al Consiglio tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio un rapporto sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione all'uopo specifici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva:

1. Con "cittadini degli Stati membri" s'intendono le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità europea e che godono dei diritti civili ad essa connessi.
2. Con "elezioni comunali" s'intendono le elezioni degli organi elettivi (consigli comunali o sindaci comunali) a suffragio universale diretto investiti, secondo il diritto interno, dei poteri necessari per gestire ed amministrare il primo stadio dell'organizzazione politica ed amministrativa.
3. Con "diritto di essere elettore" s'intende il diritto di partecipare mediante il proprio voto ad un'elezione a suffragio universale diretto.
4. Con "eleggibilità" s'intende il diritto di presentarsi candidato e di essere eletto a suffragio universale diretto.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva:

1. Con "cittadini degli Stati membri" s'intendono le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità europea e che godono dei diritti civili ad essa connessi.
2. Per "elezioni comunali" si intendono le elezioni che sono così definite dagli Stati membri.
3. Per "diritto di essere elettore" si intende il diritto di partecipare a un'elezione ai sensi del paragrafo 2.
4. Per "eleggibilità" si intende il diritto di presentarsi candidato e di essere eletto a un'elezione ai sensi del paragrafo 2.

TITOLO II: DIRITTO DI ESSERE ELETTORE

Articolo 2

Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri, che risiedono regolarmente sul loro territorio, il diritto di essere elettore alle elezioni comunali nel comune ove risiedono, purché soddisfino alle condizioni enunciate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente proposta.

Articolo 3

1. I cittadini degli Stati membri che intendono avvalersi del diritto di cui al precedente articolo 2 devono, per poterlo esercitare, presentare domanda d'iscrizione negli elenchi elettorali comunali presso le autorità competenti del comune di residenza.

Le autorità competenti informano i cittadini degli altri Stati membri di tale diritto, secondo le stesse modalità e condizioni previste per informare i propri cittadini del loro diritto di voto.

TITOLO II: DIRITTO DI ESSERE ELETTORE E ELEGGIBILITÀ

Articolo 2

Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri, che risiedono regolarmente sul loro territorio, il diritto di essere elettore e l'eleggibilità alle elezioni comunali nel comune ove risiedono, purché soddisfino alle condizioni enunciate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente proposta.

Articolo 3

1. I cittadini degli Stati membri che intendono avvalersi del diritto di cui al precedente articolo 2 devono, per poterlo esercitare, presentare domanda d'iscrizione negli elenchi elettorali comunali presso le autorità competenti del comune di residenza.

Le autorità competenti informano i cittadini degli altri Stati membri di tale diritto, secondo le stesse modalità e condizioni previste per informare i propri cittadini del loro diritto di voto.

2. A tal fine i cittadini degli altri Stati membri devono produrre un documento, emesso da un consolato dello Stato membro di cittadinanza, che certifichi:

- che essi non sono stati privati dei diritti civili nel loro Stato membro d'origine;
- che non esercitano più tale diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, sia a motivo della loro residenza in un altro Stato membro, sia perché hanno chiesto il trasferimento dall'elenco elettorale del comune in cui erano precedentemente iscritti, a quello del comune di residenza per esercitarvi d'ora in poi questo diritto.

Articolo 4

1. La domanda di iscrizione negli elenchi elettorali del comune di residenza può essere formulata da qualunque cittadino di un altro Stato membro a compimento di un periodo di residenza ininterrotta nello Stato membro ospitante pari al massimo alla durata di un mandato di un consiglio comunale.

La prova della residenza è fornita dal documento attestante la residenza rilasciato dalle autorità dello Stato membro ospitante. La durata della residenza inizia a decorrere dalla data della domanda di rilascio di tale documento.

2. A tal fine i cittadini degli altri Stati membri devono produrre un documento, emesso da un consolato dello Stato membro di cittadinanza, che certifichi:

- che essi non sono stati privati dei diritti civili nel loro Stato membro d'origine;
- che non esercitano più tale diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, sia a motivo della loro residenza in un altro Stato membro, sia perché hanno chiesto il trasferimento dall'elenco elettorale del comune in cui erano precedentemente iscritti, a quello del comune di residenza per esercitarvi d'ora in poi questo diritto.

Articolo 4

1. La domanda di iscrizione negli elenchi elettorali del comune di residenza può essere formulata da qualunque cittadino di un altro Stato membro a compimento di un periodo di residenza ininterrotta nello Stato membro ospitante pari al massimo alla durata di un mandato di un consiglio comunale per essere elettore e di due mandati per essere eleggibile.

La prova della residenza è fornita dal documento attestante la residenza rilasciato dalle autorità dello Stato membro ospitante. La durata della residenza inizia a decorrere dalla data della domanda di rilascio di tale documento.

Nel calcolo di tale periodo occorre tener conto della durata della residenza prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Non è considerata interruzione di residenza l'assenza per ferie o per motivi di forza maggiore (malattia, maternità, studi, servizio militare, ecc.).

2. Inoltre, l'iscrizione può essere richiesta unicamente negli elenchi elettorali del comune di residenza effettiva, in ottemperanza alle norme di diritto interno in particolare per quanto riguarda la durata minima della residenza nel comune e i termini d'iscrizione.

Articolo 5

Le disposizioni di diritto interno dello Stato membro di residenza in materia:

- di età minima,
- di incapacità,

per partecipare alle elezioni comunali, si applicano, alle stesse condizioni, ai cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 6

Il cittadino di un altro Stato membro, iscritto negli elenchi elettorali comunali nello Stato membro in cui risiede, è soggetto agli obblighi applicabili ai cittadini di tale Stato membro, in particolare per quanto riguarda il voto obbligatorio.

2. Inoltre, l'iscrizione può aver luogo unicamente negli elenchi elettorali del comune di residenza effettiva, in ottemperanza alle norme di diritto interno in particolare per quanto riguarda la durata minima della residenza nel comune e i termini d'iscrizione.

Articolo 5

Le disposizioni di diritto interno dello Stato membro di residenza in materia:

- di età minima,
- di incapacità,
- di ineleggibilità,
- di incompatibilità,

per le elezioni comunali, si applicano, alle stesse condizioni, ai cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 6

Il cittadino di un altro Stato membro, iscritto negli elenchi elettorali comunali nello Stato membro in cui risiede, è soggetto agli obblighi applicabili ai cittadini di tale Stato membro, in particolare per quanto riguarda il voto obbligatorio.

TITOLO III: ELEGGIBILITÀ

Articolo 7

Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di presentarsi candidati e di essere eletti alle elezioni comunali nel comune dove sono elettori, purché siano rispettate le condizioni enunciate agli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 8

1. Un cittadino di uno Stato membro può essere candidato alle elezioni comunali nel comune di residenza situato in un altro Stato membro dopo aver risieduto in detto Stato ininterrottamente per un periodo pari al massimo alla durata di due mandati del consiglio comunale.

2. Sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 4, primo paragrafo, secondo comma.

Articolo 9

Le disposizioni di diritto interno dello Stato membro di residenza in materia di:

- età minima per essere candidato,
- incompatibilità,
- ineleggibilità,

alle elezioni comunali, sono applicabili alle stesse condizioni ai cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono escludere i cittadini di altri Stati membri dalle funzioni di sindaco o vicesindaco, o altre equivalenti.

2. Quando i membri di un consiglio comunale sono di diritto elettori di una camera parlamentare, gli Stati membri possono prevedere che i consiglieri comunali, cittadini di altri Stati membri, non possano partecipare a detta elezione. In tal caso essi sono sostituiti in base alle norme di diritto interne che regolano la designazione di grandi elettori supplementari.

Quando i membri di un consiglio comunale designano fra di loro gli elettori di una camera parlamentare, gli Stati membri possono prevedere che i consiglieri comunali, cittadini di altri Stati membri, non vi prendano parte.

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono riservare ai propri cittadini le funzioni di sindaco o vicesindaco, o altre equivalenti.

2. Quando i membri di un consiglio comunale sono di diritto elettori di una camera parlamentare, gli Stati membri possono prevedere che i consiglieri comunali, cittadini di altri Stati membri, non possano partecipare a detta elezione. In tal caso essi sono sostituiti in base alle norme di diritto interno che regolano la designazione di grandi elettori supplementari.

Quando i membri di un consiglio comunale designano fra di loro gli elettori di una camera parlamentare, gli Stati membri possono prevedere che i consiglieri comunali, cittadini di altri Stati membri, non vi prendano parte.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 11

Quando in uno Stato membro la percentuale di residenti, cittadini di altri Stati membri, supera il 20% della popolazione totale, tale Stato membro è autorizzato a non applicare la presente direttiva alle prime elezioni comunali in cui sarebbe applicabile, secondo le disposizioni dell'articolo 14.

Dopo questo termine, la Commissione riferirà al Consiglio e proporrà, se del caso, le necessarie misure d'applicazione progressiva.

Articolo 12

Gli Stati membri possono prevedere che, nelle prime due elezioni comunali cui saranno applicate le disposizioni della presente direttiva, i cittadini di altri Stati membri eletti ad un consiglio comunale non possano superare il 25% del totale dei membri di tale consiglio.

TITOLO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 8

Quando in uno Stato membro la percentuale di residenti, cittadini di altri Stati membri, supera il 20% della popolazione totale, tale Stato membro è autorizzato a non applicare la presente direttiva alle prime elezioni comunali in cui sarebbe applicabile, secondo le disposizioni dell'articolo 11.

Dopo questo termine, la Commissione riferirà al Consiglio e proporrà, se del caso, le necessarie misure d'applicazione progressiva.

Articolo 9

Gli Stati membri possono prevedere che, nelle prime due elezioni comunali cui saranno applicate le disposizioni della presente direttiva, i cittadini di altri Stati membri eletti ad un consiglio comunale non possano superare il 25% del totale dei membri di tale consiglio.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio di cui ai precedenti articoli 11 e 12, la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio un rapporto sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasporre la presente direttiva al più tardi entro tre anni dalla sua notifica e ne informano la Commissione.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a il

Per il Consiglio

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio di cui ai precedenti articoli 8 e 9, la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio un rapporto sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasporre la presente direttiva al più tardi entro tre anni dalla sua notifica e ne informano la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a il

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(89) 524 def.

DOCUMENTI

IT

06 01

N. di catalogo : CB-CO-89-469-IT-C

ISBN 92-77-53853-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo